

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1988

sul reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne

(88/C 333/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che un elevato numero di donne abbandona il lavoro in seguito al matrimonio o alla nascita dei figli, data la difficoltà di conciliare la vita professionale e quella familiare; che molte giovani donne non si inseriscono nella vita professionale, soprattutto per motivi di famiglia;

considerando che le donne che desiderano reinserirsi o inserirsi tardivamente nel mondo del lavoro incontrano spesso difficoltà e rischiano di diventare disoccupate di lunga durata;

considerando che il mercato del lavoro offre migliori possibilità alla manodopera qualificata; che molte donne desiderose di reinserirsi o di inserirsi tardivamente nel mercato del lavoro non sono in possesso delle qualifiche richieste;

considerando che alcuni Stati membri hanno realizzato ricerche ed azioni volte ad appoggiare il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro;

considerando che il reinserimento e l'inserimento tardivo delle donne è un problema generale per la Comunità, che richiede anche soluzioni a livello comunitario;

considerando che tutti i cittadini della Comunità devono beneficiare del grande mercato interno; che per realizzare la dimensione sociale del mercato interno occorrono misure efficaci ai fini del reinserimento professionale e dell'inserimento professionale tardivo delle donne,

ADOTTA LA PRESENTE RISOLUZIONE:

I. Il Consiglio invita gli Stati membri ad adottare le misure seguenti:

1. sviluppare l'informazione sulla situazione del mercato del lavoro, in particolare sulle professioni che offrono scarse prospettive d'impiego e sulle professioni del futuro, specialmente su quelle collegate alle nuove tecnologie;

2. garantire che il personale addetto ai servizi di orientamento, formazione e collocamento posseda le qualifiche necessarie per dare una risposta ai problemi specifici delle donne che desiderano reinserirsi o inserirsi tardivamente nel mercato del lavoro (in appresso denominate «donne interessate»);

3. fare in modo che le donne interessate beneficino di condizioni migliori, qualora tali condizioni siano applicabili, per quanto riguarda l'accesso alle azioni di formazione professionale e l'inserimento nella vita professionale;

4. organizzare, eventualmente in collaborazione con le parti sociali, programmi di formazione professionale o altre misure rispondenti alle esigenze specifiche delle donne interessate;

5. promuovere misure di sostegno delle donne durante la preparazione al reinserimento o all'inserimento tardivo, specialmente allo scopo di rinsaldare la loro fiducia in sé stesse e di sviluppare le loro capacità tecniche di base;

6. promuovere misure che consentano di seguire da vicino, durante un periodo transitorio, il reinserimento e l'inserimento tardivo delle donne, per evitare che questi si concludano con un insuccesso;

7. incoraggiare, per quanto possibile, iniziative concernenti la custodia dei bambini, organizzate in maniera tale da tenere conto della situazione professionale dei genitori, nonché iniziative adeguate per l'assistenza delle persone handicappate e le persone anziane, onde ridurre gli oneri familiari delle donne interessate;

8. stimolare iniziative per accompagnare con appropriate misure l'interruzione della carriera delle donne, ad esempio per salvaguardare le loro capacità professionali o mantenere i contatti tra le donne e i loro precedenti datori di lavoro, fra l'altro in previsione di un eventuale reinserimento;

9. sviluppare la cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali, le associazioni femminili, i promotori di azioni di formazione e gli altri organismi interessati;

10. raccogliere dati quantitativi e qualitativi che consentano di individuare, per quanto possibile, la problematica e le esigenze delle donne interessate.

II. Il Consiglio invita la Commissione ad adottare le seguenti misure:

1. raggruppare gli studi effettuati negli Stati membri nel campo del reinserimento professionale e dell'inserimento professionale tardivo delle donne;

2. fare un inventario e valutare le misure adottate in questo campo negli Stati membri;

3. tenere conto delle donne interessate in sede di elaborazione di statistiche comunitarie;

4. tener conto, nell'ambito delle disposizioni del Fondo sociale europeo, dei programmi di reinserimento e di inserimento tardivo delle donne;

5. incoraggiare, a favore delle donne interessate, misure nel settore della formazione professionale e dei programmi pilota;

6. agevolare lo scambio di esperienze tra gli Stati membri sulle misure da essi adottate a favore delle donne interessate e divulgare le informazioni sulle misure stesse;

7. trasmettere al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente risoluzione, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, entro cinque anni dall'adozione della risoluzione stessa.

209